



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

REP. DRD n. /2018
 PROT.

IL RETTORE

Richiamato lo Statuto e il Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Parma;

richiamate le deliberazioni del Senato Accademico SA/16-01-2018/7 e del Consiglio di Amministrazione CDA/17-01-2018/25 con le quali è stato approvato il Regolamento per la costituzione, il funzionamento e i compiti dei Comitati Scientifici di Area;

ritenuto di dover procedere all'emanazione del citato Regolamento

d e c r e t a

è emanato il Regolamento per la costituzione, il funzionamento e i compiti dei Comitati Scientifici di Area, nel testo allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Parma,

IL DIRETTORE GENERALE

Silvana Ablondi

RETTORE

Paolo Andrei

IL PRO RETTORE VICARIO

Paolo Martelli

L'originale è atti della U.O. Ricerca Competitiva

U.O. R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei	Ing. Barbara Panciroli
R.P.A. - Responsabile del Procedimento Amministrativo	U.O. Ricerca Competitiva	Dott. ssa Lidia Gambarelli

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, IL FUNZIONAMENTO E I COMPITI DEI COMITATI SCIENTIFICI DI AREA

Art. 1. - FUNZIONI DEI COMITATI SCIENTIFICI DI AREA

Il presente Regolamento costituisce il testo di riferimento per la costituzione, il funzionamento e i compiti dei Comitati Scientifici di Area dell'Università degli Studi di Parma.

I Comitati Scientifici di Area provvedono alla formulazione dei criteri con cui valutare i prodotti della ricerca di pertinenza ed eventualmente di quanto ad essi correlato e forniscono pareri alla Commissione di Ateneo per la Ricerca. Provvedono, inoltre, alle periodiche revisioni dei regolamenti e procedono, quando richiesto, alle attività di valutazione. I Comitati esprimono altresì pareri in merito ad ogni questione connessa alla ricerca di Ateneo che sia loro sottoposta dagli Organi di Governo o dalla Commissione di Ateneo per la Ricerca.

Art. 2. - AREE SCIENTIFICHE E CORRISPONDENTI COMITATI SCIENTIFICI DI AREA

2.1 COMITATI SCIENTIFICI DI AREA

In base a un'analisi della attività di ricerca effettivamente svolta o prevedibile, nonché delle varie realtà accademiche della struttura dei Dipartimenti dell'Ateneo, sono individuate le seguenti Aree Scientifiche e istituiti i corrispondenti Comitati Elettivi:

- Comitato 01 - Scienze Matematiche e Informatiche (Area 01)
- Comitato 02 - Scienze Fisiche (Area 02)
- Comitato 03 - Scienze Chimiche e Farmaceutiche (Area 03)
- Comitato 04 - Scienze della Terra (Area 04)
- Comitato 05 - Scienze Biologiche (Area 05)
- Comitato 06 - Scienze Mediche (Area 06)
- Comitato 07 - Scienze Agrarie e Veterinarie (Area 07)
- Comitato 08 - Ingegneria Civile e Architettura (Area 08)
- Comitato 09 - Ingegneria Industriale e dell'Informazione (Area 09)
- Comitato 10 - Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche (Area 10)
- Comitato 11- Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche (Area 11)
- Comitato 12- Scienze Giuridiche (Area 12)
- Comitato 13- Scienze Economiche e Statistiche (Area 13)
- Comitato 14- Scienze Politiche e Sociali (Area 14).

2.2 STRUTTURA DEI COMITATI SCIENTIFICI DI AREA

I Comitati Scientifici di Area hanno consistenza numerica diversa in relazione al numero di docenti e ricercatori afferenti all'Area scientifica corrispondente.

I Comitati devono essere composti, ove possibile, da rappresentanti di tutte le fasce.

La consistenza numerica dei Comitati è così articolata:

Per un numero di afferenti compreso tra 1 e 20:	3 rappresentanti
Per un numero di afferenti compreso tra 21 e 50	5 rappresentanti
Per un numero di afferenti compreso tra 51 e 70	7 rappresentanti
Per un numero di afferenti compreso tra 71 e 100	9 rappresentanti
Per un numero di afferenti uguale o maggiore a 101	11 rappresentanti

I rappresentanti eletti rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti una sola volta.

La composizione dei Comitati Scientifici di Area sarà modificata dagli organi accademici su proposta della Commissione di Ateneo per la Ricerca, sulla base di sostanziali variazioni delle opzioni o di modifiche strutturali delle realtà scientifiche dell'Ateneo.

Le elezioni sono da ritenersi valide anche in mancanza di saturazione delle rappresentanze.

Art. 3 - PROCEDURE PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEI COMITATI SCIENTIFICI DI AREA

3.1 GENERALITA'

L'elettorato attivo per ogni Comitato Scientifico di Area è costituito, sulla base delle opzioni per i vari Comitati già esercitate all'atto della convocazione delle elezioni, da:

- Professori Ordinari e Straordinari
- Professori Associati
- Ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo.

Essi eleggono i rappresentanti nei Comitati Scientifici di Area indipendentemente dalla propria fascia di appartenenza.

L'elettorato passivo per ogni Comitato Scientifico di Area è costituito dai Professori Ordinari, Straordinari, Professori Associati e Ricercatori a tempo determinato e indeterminato in servizio presso l'Ateneo.

Ai fini elettorali occorre candidarsi. Sono ammesse sia autocandidature che candidature avanzate da altri docenti o ricercatori. La rosa di candidati dovrà essere, ove possibile, in numero superiore al numero di candidati da eleggere e garantire la parità dei generi e una equa rappresentanza delle tematiche scientifiche della singola Area.

Nello specifico caso delle Aree 08 e 11 la rosa iniziale dei candidati dovrà inoltre garantire rappresentanza alle due sotto-aree relative (identificate come 08a, 08b e 11a, 11b nelle Tabelle CUN).

3.2 - PROCEDURE ELETTORALI

Le elezioni dei Comitati Scientifici di Area sono indette dal Rettore con proprio decreto, nel quale sono indicati i Dipartimenti sedi delle votazioni e nominate le commissioni elettorali preposte al controllo e alla verifica delle procedure di elezione.

I Dipartimenti individuati sono responsabili dell'osservanza del presente Regolamento e delle altre norme atte a garantire il corretto svolgimento delle elezioni.

Ciascun votante potrà esprimere tre preferenze: una per il rappresentante dei Professori Ordinari, una per il rappresentante dei Professori Associati, una per il rappresentante dei Ricercatori Universitari a tempo determinato o indeterminato. Sono validi solo i voti dati a candidati che figurano nelle liste di Area.

Sono eletti nell'ambito di ogni singolo Comitato, in ordine di preferenza e secondo la seguente sequenza, un Professore Ordinario, un Professore Associato e un Ricercatore Universitario a tempo determinato o indeterminato, fino al raggiungimento del numero di rappresentanti previsto per il Comitato di appartenenza (art. 2.2) sulla base dello schema di seguito riportato:

Numero di rappresentanti per area	Composizione del Comitato eletto
3 rappresentanti	1 Professore ordinario 1 Professore associato 1 ricercatore a tempo indeterminato o determinato
	2 Professori ordinari

5 rappresentanti	2 Professori associati 1 ricercatori a tempo indeterminato o determinato
7 rappresentanti	3 Professori ordinari 2 Professori associati 2 ricercatori a tempo indeterminato o determinato
9 rappresentanti	3 Professori ordinari 3 Professori associati 3 ricercatori a tempo indeterminato o determinato
11 rappresentanti	4 Professori ordinari 4 Professori associati 3 ricercatori a tempo indeterminato o determinato

Nel caso in cui più candidati ottengano il medesimo numero di voti, si procede all'elezione del candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, nel caso di parità di anzianità nel ruolo, si elegge il candidato con la maggiore anzianità anagrafica. Qualora un rappresentante eletto in un Comitato Scientifico di Area dovesse modificare la propria opzione in favore di un'altra Area Scientifica nel corso del triennio di rappresentanza, sarà considerato decaduto e sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima fascia.

Qualora nell'ambito di un Comitato non fosse possibile sostituire un componente eletto all'interno della medesima fascia di appartenenza si procede alla nomina del primo dei candidati non eletti nella fascia immediatamente inferiore. Nel caso dei Ricercatori la sostituzione avviene nominando il primo dei candidati non eletti nella fascia dei Professori ordinari o, in mancanza di candidati, nella fascia dei Professori associati.

La medesima procedura sarà seguita in caso di dimissioni, pensionamento, trasferimento ad altra sede universitaria o per impedimenti diversi.

Art. 4. - OPZIONI DI AREA SCIENTIFICA

La consistenza numerica delle Aree di ricerca viene determinata, di anno in anno, dalle opzioni esercitate da:

- Professori Ordinari, Straordinari e Professori Associati;
- Ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Il personale docente e ricercatore entro il 31 dicembre di ogni anno, può modificare la propria opzione di afferenza all'Area scientifica, utilizzando un apposito strumento informatico messo a disposizione dall'Ateneo. In assenza di modifiche, viene confermata la precedente opzione. L'opzione annuale può essere esercitata a favore di una sola Area e ha rilievo per quanto attiene alla determinazione della consistenza numerica dell'Area stessa.

Art. 5. – NOMINA PRESIDENTE E SEGRETARIO DEL COMITATO SCIENTIFICO DI AREA

All'atto del proprio insediamento, ciascun Comitato provvede a nominare un Presidente e un Segretario, dandone comunicazione al Rettore. Il Presidente di ogni Comitato d'Area è automaticamente membro della Commissione di Ateneo per la Ricerca.

Art. 6 – VALUTAZIONE ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA ALLA RIPARTIZIONE DEI FONDI LOCALI PER LA RICERCA (FIL) DA PARTE DEI COMITATI SCIENTIFICI DI AREA

Il processo di valutazione della ricerca è basato sull'analisi della produzione scientifica più recente di ciascun docente e ricercatore in coerenza con i criteri utilizzati dal MIUR e dall'ANVUR nell'ambito dei diversi esercizi di valutazione della qualità della ricerca.

La valutazione finalizzata alla ripartizione dei fondi locali non è intesa ad interferire con la valutazione dell'intero curriculum scientifico del docente e ricercatore, la quale avviene in sedi e presso organismi stabiliti dalla legge.

Ai fini della valutazione della ricerca per la ripartizione dei fondi FIL, i Comitati d'Area si attengono al "Regolamento Quadro di Ateneo per la ripartizione del fondo locale per la ricerca – FIL" emanato con D.R. n. 2246 in data 11 Agosto 2016 e allo specifico bando annuale che potrà contenere aggiornamenti circa le modalità di conteggio e valutazione dei prodotti della ricerca.

Per prodotti della ricerca si intendono i contributi scientifici inseriti nell'archivio della ricerca di Ateneo IRIS, nonché altri prodotti quali brevetti, relazioni plenarie a congressi di rilievo, organizzazione di congressi internazionali, attività editoriale in riviste di classe A o con alto IF, ecc.

Il dettaglio dei prodotti individuato dai singoli Comitati, col relativo peso, sarà definito nel bando annuale FIL.

In generale, il bando dovrà assicurare coerenza con i criteri definiti da ANVUR per i rispettivi GEV (Gruppo Esperti Valutatori).

La valutazione è svolta su una finestra temporale da 3 a 5 anni a discrezione della Commissione di Ateneo per la Ricerca.